METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
ISSN 3103-7305
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • DIRITTO SINDACALE
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 6603 • pp. 1–10 • §§ 1–30

La legittimazione ad agire per condotta antisindacale

English Edition Title: Standing to Sue against Anti-Union Conduct and Representative Union Prerequisites

Federico Palumbo [Co-Direttore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/federico-palumbo/

Pubblicato il: 9 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–30)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Con la sentenza n. 25184 del 2026 la Cassazione Civile affronta i presupposti della legittimazione ad agire per condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, escludendo qualsiasi assimilazione con i criteri selettivi introdotti nell'art. 19 St. lav. da giurisprudenza costituzionale. La decisione ribadisce che per azionare lo speciale rito sommario è sufficiente la dimensione nazionale dell'associazione sindacale, comprovata da una reale diffusione organizzativa e da un'effettiva azione contrattuale o di lotta su gran parte del territorio nazionale nello specifico settore produttivo di riferimento. Il contributo esamina il perimetro applicativo della tutela speciale, i risvolti processuali e l'onere probatorio a carico del sindacato ricorrente.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. Palumbo, La legittimazione ad agire per condotta antisindacale, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 9 novembre 2026, art. 6603, pp. 1–10, DOI: 10.5281/zenodo.24215279, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/09/condotta-antisindacale-legittimazione-agire-rappresentativita-cassazione-25184-2026/.

OSCOLA: Federico Palumbo, 'La legittimazione ad agire per condotta antisindacale' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 6603, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/09/condotta-antisindacale-legittimazione-agire-rappresentativita-cassazione-25184-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24215279 accessed 15 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24215279 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24215279) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/09/condotta-antisindacale-legittimazione-agire-rappresentativita-cassazione-25184-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/09/condotta-antisindacale-legittimazione-agire-rappresentativita-cassazione-25184-2026/en/
AEA JEL Codes:	K31 (Diritto del lavoro e relazioni sindacali); J51 (Organizzazioni sindacali e contrattazione collettiva)
EuroVoc (UE):	MT 4426 rapporti di lavoro e diritto del lavoro • diritti sindacali [3564]; relazioni industriali [3209]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:25184CIV • ECLI:IT:CASS:2026:25178CIV • ECLI:IT:CASS:2026:698CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Federico Palumbo. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

La legittimazione ad agire per condotta antisindacale

La Cassazione Civile fissa i requisiti territoriali e di diffusione merceologica per l'azione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori

FP Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Diritto Sindacale 09 Novembre 2026 Lettura 17 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 10 settembre 2026, n. 25184

NORME DI RIFERIMENTO
Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 • Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 • Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO

Ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, è necessario e sufficiente il requisito della diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale nello specifico settore produttivo al quale appartiene l'azienda convenuta, senza che sia richiesta la qualifica di sindacato comparativamente o maggiormente rappresentativo, né la sottoscrizione di contratti collettivi normativi o la partecipazione alle trattative ex art. 19 dello Statuto dei lavoratori, permanendo la netta divaricazione funzionale tra la tutela generale della libertà sindacale e il godimento selettivo dei diritti sindacali di cui al Titolo III.

Stato della questione: orientamento consolidato in tema di legittimazione attiva ex art. 28 L. 300/1970, con precisazione della netta autonomia funzionale rispetto ai requisiti di rappresentatività dell'art. 19 St. lav. a seguito di giurisprudenza costituzionale.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Con la sentenza n. 25184 del 2026 la Cassazione Civile affronta i presupposti della **legittimazione ad agire per condotta antisindacale** ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, escludendo qualsiasi assimilazione con i criteri selettivi introdotti nell'art. 19 St. lav. da giurisprudenza costituzionale. La decisione ribadisce che per azionare lo speciale rito sommario è sufficiente la **dimensione nazionale dell'associazione sindacale**, comprovata da una reale diffusione organizzativa e da un'effettiva azione contrattuale o di lotta su gran parte del territorio nazionale nello specifico **settore produttivo di riferimento**. Il contributo esamina il perimetro applicativo della tutela speciale, i risvolti processuali e l'onere probatorio a carico del sindacato ricorrente.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *In ruling no. 25184/2026, the Italian Supreme Court clarifies the prerequisites for standing to sue against anti-union conduct under Article 28 of the Workers' Statute, rejecting any alignment with the selective criteria set forth in Article 19 following Constitutional Court decision no. 156/2025. The Court confirms that triggering this special procedural remedy merely requires the national dimension of the trade union, substantiated by genuine organizational presence and substantive collective activity across most of the national territory within the relevant industrial sector. This article analyzes the scope of the protection, procedural impacts, and the burden of proof incumbent upon claimant trade unions.*

Punti chiave

01.
Autonomia funzionale dei rimedi:
la tutela repressiva ex art. 28 St. lav. protegge la libertà sindacale generale e il diritto di sciopero, divergendo radicalmente dai requisiti selettivi di rappresentatività comparativa introdotti nell'art. 19 St. lav. da giurisprudenza costituzionale.

02.
Doppio requisito di nazionalità:
la legittimazione attiva postula una duplice condizione concorrente: diffusione strutturale su gran parte del territorio nazionale ed effettivo svolgimento di azione sindacale (conflittuale o negoziale).

03.
Filtro del comparto produttivo:
la consistenza dell'azione sindacale deve essere dimostrata con specifico riferimento al settore economico cui appartiene l'azienda convenuta, risultando irrilevanti accordi in comparti differenti.

04.
Inidoneità dell'adesione confederale:
l'appartenenza a una confederazione nazionale o la nomina di rappresentanti in organi consultivi non sana la frammentarietà o la debolezza territoriale della federazione di categoria agente.

01. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER CONDOTTA ANTISINDACALE TRA ART. 28 E ART. 19 DELLO STATUTO

Nell'architettura disegnata dalla legislazione statutaria, la **legittimazione ad agire per condotta antisindacale** costituisce il cardine processuale posto a presidio della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. Con la sentenza n. 25184 del 2026, la **Cassazione Civile** torna a tracciare la linea di demarcazione tra la sfera applicativa dell'**art. 28** della legge 20 maggio 1970, n. 300 e i requisiti di accesso alla tutela rafforzata previsti dall'**art. 19** del medesimo testo normativo. La controversia originava dal ricorso promosso da una segreteria regionale di una federazione sindacale di comparto avverso una società per azioni affidataria del **servizio di trasporto pubblico locale**, la quale aveva

costantemente opposto un diniego al riconoscimento dei diritti statutari di assemblea e di fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti.

Il fulcro della quaestio iuris ruota attorno alla presunta osmosi tra i parametri di **rappresentatività selettiva** e l'accesso allo speciale **procedimento sommario**. A fronte del rigetto in sede di gravame per carenza del **requisito di nazionalità** dell'organizzazione attrice, le parti hanno invocato un preteso allineamento dei titoli tra le due disposizioni statutarie scaturente dai recenti approdi del giudice delle leggi. L'approdo nomofilattico della Suprema Corte disattende radicalmente siffatta impostazione ermeneutica, riaffermando l'**indipendenza assiologica** e teleologica del rito repressivo rispetto ai meccanismi di filtro negoziale [1].

> **Inquadramento di sistema:** la tutela sommaria approntata dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 reagisce a qualsiasi lesione datoriale della libertà di organizzazione e del diritto di conflitto, prescindendo dall'indice quantitativo di associati o dalla partecipazione a tavoli contrattuali normativi.

1.1 — Autonomia strutturale dell'azione repressiva e perimetro della libertà sindacale

Per comprendere l'autonomia dello strumento processuale è necessario rammentare che l'art. 28 si configura quale garanzia giurisdizionale a presidio dei **beni-valori primari** dell'ordinamento costituzionale, individuati nella **libertà sindacale** scolpita dall'art. 39 Cost. e nel **diritto di sciopero** garantito dall'art. 40 Cost. A differenza delle disposizioni racchiuse nel Titolo III dello Statuto, le quali compongono la **legislazione di sostegno** e di promozione finalizzata a favorire la presenza sindacale all'interno dell'azienda, l'art. 28 non conferisce prerogative speciali ma assicura una **tutela inibitoria e ripristinatoria** contro comportamenti datoriali oggettivamente ostativi al libero esercizio dell'autonomia collettiva.

La disposizione statutaria subordina l'attivazione della procedura di urgenza a un unico presupposto soggettivo: l'iniziativa deve provenire dagli **organismi locali delle associazioni sindacali nazionali** che vi abbiano interesse. Ne discende che la **dimensione nazionale** dell'associazione sindacale costituisce il presupposto oggettivo indefettibile per radicare la **legittimazione ad agire per condotta antisindacale**, assurgendo a condizione necessaria e sufficiente senza che l'ordinamento richieda la sussistenza di una **posizione di preminenza rappresentativa**. L'azione repressiva non tollera interpretazioni restrittive volte a subordinare la legittimazione al possesso di **soglie elettorali minime** nell'unità produttiva o alla stipulazione di convenzioni collettive a livello di azienda, poiché ciò comporterebbe la compressione del **diritto di azione giurisdizionale** delle realtà emergenti o minoritarie.

La verifica giurisdizionale deve pertanto mantenere distinto il piano della **titolarità dell'interesse ad agire** dal merito della **pretesa sostanziale azionata**. Un organismo sindacale può risultare pienamente legittimato ad adire il tribunale in sede sommaria per denunciare l'**interdizione dell'attività proselitica**, pur vedendosi negato, in sede di merito, il diritto all'assegnazione di **locali aziendali permanenti** o ai permessi retribuiti aggiuntivi, qualora difettino i **requisiti speciali** contemplati dagli articoli 19, 20 e 23 dello Statuto.

> *L'azione di repressione della condotta antisindacale tutela la libertà dell'attività negoziale e conflittuale di ogni organismo di rilievo nazionale, non subordinando l'accesso alla giurisdizione a gerarchie di rappresentatività comparativa.*

1.2 — Il falso allineamento con la sentenza 156/2025 della Corte Costituzionale

L'argomentazione difensiva più insidiosa dibattuta nel giudizio culminato nella sentenza n. 25184 del 2026 concerneva l'asserita incidenza della **sentenza n. 156 del 2025** della Corte Costituzionale sull'esegesi dell'art. 28. In quella sede, il giudice delle leggi, pronunciandosi sull'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (rectius, legge 20 maggio 1970, n. 300), ha introdotto un terzo canale di accesso alla **costituzione delle RSA**, ancorato al parametro della **rappresentatività comparata su scala nazionale** per le associazioni che non abbiano sottoscritto contratti collettivi applicati in azienda né partecipato alle trattative. Secondo la prospettazione dei difensori di merito, l'accenno all'**allineamento dei titoli** espresso nella motivazione della Consulta avrebbe dovuto imporre il medesimo **filtro selettivo stringente** anche all'azione per condotta antisindacale.

La Corte di Cassazione respinge energicamente siffatta assimilazione concettuale. Il Collegio evidenzia che il regime differenziato si fonda sulla specifica **funzione selettiva razionale** propria dell'art. 19, istituto che riconosce **poteri incisivi** all'interno della gestione aziendale solo a sigle dotate di un elevato tasso di **affidabilità sociale e consenso**. Al contrario, l'art. 28 non attribuisce prerogative di gestione o canali di cogestione negoziale, bensì un **presidio giurisdizionale** contro l'abuso della controparte datoriale. L'allineamento evocato dalla giurisprudenza costituzionale deve intendersi come **puramente tendenziale e geografico**, limitato cioè all'individuazione del perimetro nazionale quale orizzonte minimo di valutazione, senza traslare i **requisiti quantitativi di maggioranza** nell'alveo della legittimazione attiva processuale.

Una diversa soluzione comporterebbe un vulnus insanabile al **principio di effettività della tutela giurisdizionale**, creando una zona franca in cui datori di lavoro potrebbero ostacolare l'azione di sigle sindacali nazionali legittimamente costituite, sottraendosi al vaglio giudiziale in forza di una presunta carenza di maggioranza relativa. Tale **distinguishing assiologico** chiarisce in via definitiva che un'associazione sindacale priva del diritto di costituire RSA può nondimeno promuovere con pieno successo il ricorso ex art. 28 laddove l'imprenditore ponga in essere **atti discriminatori lesivi** della sua agibilità.

02. I REQUISITI DI NAZIONALITÀ E LA DIMENSIONE SETTORIALE DELL'AZIONE SINDACALE

Se da un lato la Suprema Corte esclude la necessità di una rappresentatività comparativamente maggioritaria, dall'altro lato ancora la **legittimazione ad agire per condotta antisindacale** a un rigoroso accertamento di fatto circa la concreta caratura nazionale dell'organismo ricorrente. Il testo dell'**art. 28** della legge 20 maggio 1970, n. 300 richiede espressamente che l'azione sia esperita dagli **organismi territoriali** di associazioni a carattere nazionale. Tale predicato non può risolversi in una mera **autoqualificazione statutaria** né in una formula nominalistica, imponendo un riscontro sostanziale sull'**effettiva operatività** dell'organizzazione nel tessuto economico del Paese.

> **Principio regolatore:** la nazionalità dell'associazione sindacale si sostanzia nella compresenza di una stabile ramificazione organizzativa e di un'effettiva attività di autotutela collettiva estesa a gran parte del territorio statale, specificamente ponderata nel comparto merceologico di riferimento.

2.1 — Diffusione territoriale qualificata e indici rivelatori dell'effettività

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato una tassonomia di **indici sintomatici** idonei a comprovare la nazionalità del sindacato. Non si esige che la struttura sia capillarmente presente in ciascuna provincia o regione, risultando sufficiente una **diffusione qualificata su gran parte del territorio nazionale**. Tuttavia, l'elemento strutturale deve accompagnarsi imprescindibilmente alla dinamica funzionale: l'associazione deve dimostrare lo svolgimento di una **reale attività di autotutela**, manifestata attraverso la **proclamazione di scioperi**, la stipula di intese collettive di livello decentrato o aziendale, la gestione di **procedure di conciliazione** e la conduzione di vertenze collettive su scala pluriregionale [1].

L'accertamento probatorio postula una ricostruzione storica della presenza dell'associazione. Non basta esibire lo statuto che contempli articolazioni regionali, né produrre deliberazioni formali di **costituzione di organi locali** rimasti privi di operatività concreta. La **prova documentale** deve attestare l'esercizio continuativo dei **poteri di rappresentanza** dei lavoratori, evidenziando una capacità di interlocuzione con una pluralità di datori di lavoro distribuiti in **macroaree geografiche distinte**. In assenza di tali riscontri empirici, l'ente non può considerarsi esponenziale di una frazione rilevante della categoria lavorativa a livello nazionale, degradando a fenomeno circoscritto o meramente locale.

Sotto il profilo dogmatico, la selezione dei soggetti legittimati risponde all'esigenza di evitare **derive particolaristiche** e strumentali nel ricorso a uno strumento processuale munito di eccezionale celerità e incisività sanzionatoria penale. Attribuire l'iniziativa giudiziaria dell'art. 28 a formazioni prive di un radicamento reale esporrebbe le **relazioni industriali** a una pericolosa **frammentazione negoziale**, trasformando un rimedio posto a presidio della libertà sindacale in un'arma di pressione per sigle prive di effettivo seguito tra i lavoratori dipendenti.

2.2 — Il perimetro settoriale come filtro per la verifica della rappresentatività

Uno dei passaggi motivazionali più densi della sentenza n. 25184 del 2026 riguarda l'esatta perimetrazione del contesto produttivo in cui va condotta la verifica di nazionalità. La Suprema Corte sancisce che il riscontro della **diffusione territoriale** e dell'effettività dell'azione non può essere operato in astratto o cumulando indistintamente le attività svolte in comparti eterogenei, ma deve essere rigorosamente riferito al **settore produttivo dell'azienda datrice di lavoro** convenuta in giudizio. La ragione risiede nel necessario **nesso di pertinenza materiale** tra la violazione denunciata e l'**interesse qualificato del sindacato** a contrastarla.

Nel caso di specie, l'organizzazione sindacale ricorrente aveva tentato di provare il proprio **carattere nazionale** allegando la sottoscrizione del **contratto collettivo per le attività ferroviarie** e del contratto per il personale di una grande impresa di gestione delle infrastrutture stradali. I giudici di legittimità hanno convalidato la statuizione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto tali intese del tutto inidonee a dimostrare la presenza nazionale nell'ambito del **trasporto pubblico locale**, comparto governato da distinte dinamiche negoziali e da un peculiare **assetto contrattuale collettivo**.

La **specializzazione merceologica** assume pertanto un valore preclusivo: la rilevanza nazionale conseguita da una sigla in un determinato settore produttivo (ad esempio nel comparto ferroviario o aereo) non genera alcun **effetto trascinante** verso settori contigui o affini (quale il trasporto urbano su gomma). Ove si ammettesse una spendita trasversale del titolo di nazionalità, si svuoterebbe di significato il presupposto dell'**interesse ad agire** prescritto dall'art. 28, consentendo **incursioni processuali** in comparti nei quali l'organizzazione difetta di una base rappresentativa reale e di un radicamento diffuso.

2.3 — La frammentarietà organizzativa e l'inadeguatezza dell'adesione confederale

Dall'esame della motivazione della sentenza emerge un ulteriore chiarimento di notevole **rilievo pratico** riguardante il valore probatorio dell'**affiliazione confederale**. La ricorrente aveva infatti evidenziato di aderire a una **confederazione sindacale maggiormente rappresentativa** e di aver designato propri rappresentanti in **comitati consultivi istituzionali** di primo piano, inclusi gli organi di vigilanza degli istituti previdenziali e gli organismi paritetici nazionali. La Cassazione Civile ha escluso recisamente che tali designazioni possano surrogare il difetto di diffusione territoriale della federazione di categoria.

L'iniziativa per la repressione della condotta antisindacale spetta all'**organismo locale della federazione** che cura gli interessi dei lavoratori di quel dato comparto, e non alla struttura confederale sovraordinata. Ne consegue che la partecipazione ad **organi collegiali di livello centrale** esprime la caratura politico-sindacale della confederazione di appartenenza, ma non riflette automaticamente l'esistenza di un'**articolazione effettiva** della federazione nel comparto merceologico interessato. Ritenere il contrario equivarrebbe a reintrodurre, sotto mutate spoglie, la **presunzione assoluta di rappresentatività** basata sul mero dato dell'affiliazione, opzione già archiviata dall'evoluzione dell'ordinamento sindacale.

Nel vagliare i dati numerici del caso sottoposto a giudizio, i giudici di legittimità hanno ritenuto congruamente motivata la decisione di appello che aveva evidenziato la presenza del sindacato in **sole otto regioni** e in meno di trenta province su oltre cento, con un numero di iscritti inferiore a tremila unità a fronte di una categoria forte di oltre centotredicimila addetti. Una **concentrazione territoriale parziale**, prevalentemente incentrata sull'area metropolitana capitolina e su poche realtà periferiche, non integra la **dimensione su gran parte del territorio nazionale** prescritta dal diritto vivente, palesando una condizione di frammentarietà insuperabile.

03. PROFILI DIFFERENZIALI E CONVERGENZE: DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONFINI DEL LAVORO AUTONOMO

L'inquadramento della **legittimazione ad agire per condotta antisindacale** si arricchisce mediante il confronto con altre recenti statuizioni di legittimità pronunciate nel medesimo arco temporale. La portata dell'**art. 28** della legge 20 maggio 1970, n. 300 viene costantemente messa alla prova da due tensioni opposte: da un lato, l'espansione oggettiva dei **doveri datoriali nascenti dalla disciplina unionale**; dall'altro lato, la rigida **delimitazione soggettiva del rito speciale**, tradizionalmente confinato entro l'alveo del **lavoro subordinato** in senso stretto.

> **Quadro sinottico delle tutele:** mentre la violazione degli obblighi legali inderogabili di informazione abilita l'azione repressiva anche nei confronti del datore non aderente alla contrattazione collettiva, l'assenza di un rapporto di subordinazione preclude in radice l'esperibilità del rimedio statutario sommario.

3.1 — Inosservanza degli obblighi di consultazione legale e tutela speciale nel settore del trasporto aereo

Una significativa convergenza applicativa sul versante oggettivo si rinviene nella **sentenza n. 25178 del 2026** della **Cassazione Civile**, emessa nella stessa data della pronuncia in commento. La vicenda vedeva contrapposta una nota **compagnia aerea multinazionale** alle rappresentanze territoriali di categoria in relazione al **rifiuto categorico** opposto

dal vettore di avviare incontri sindacali, di fornire i **flussi informativi previsti dall'ordinamento interno** sull'impiego dei contratti di somministrazione e di cooperare per l'**elezione dei rappresentanti per la sicurezza**. L'azienda eccepiva l'inapplicabilità di siffatti obblighi, deducendo di non applicare alcun contratto collettivo nazionale di diritto italiano e di non appartenere alle federazioni datoriali stipulanti.

La Corte nomofilattica ha disatteso la linea difensiva datoriale, statuendo che le **procedure di informazione e consultazione** previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, emanato in attuazione della **direttiva comunitaria 2002/14/CE**, traggono la loro cogenza direttamente dalla **fonte legale statale** e non dalla fonte contrattuale comune. Il datore di lavoro che occupa stabilmente lavoratori sul territorio italiano non può trincerarsi dietro la propria **libertà di non contrarre** per eludere un **nucleo minimo e inderogabile di diritti partecipativi**. Il rifiuto aprioristico e indiscriminato di qualsiasi confronto integra una condotta lesiva della funzione rappresentativa del sindacato, costituente un vero e proprio **abuso della libertà negoziale** sanzionabile ex art. 28 dello Statuto [2].

Tale approdo riveste un rilievo sistematico capitale nel bilanciamento dei poteri: se l'imprenditore resta libero di scegliere se aderire o meno a una determinata piattaforma contrattuale di categoria, egli rimane comunque vincolato a predisporre **canali partecipativi idonei** ad assicurare l'interlocuzione con le **rappresentanze dei lavoratori** operanti nell'unità produttiva. La **contrattazione di settore** assurge così a **parametro tecnico di riferimento** per verificare l'adeguatezza delle procedure, impedendo che l'autonomia d'impresa degeneri in totale insindacabilità.

3.2 — Lavoro convenzionato e inapplicabilità del rito repressivo: distinzione tra subordinazione e parasubordinazione

Sul versante diametralmente opposto, concernente i **limiti soggettivi di esperibilità** dell'azione, si colloca l'**ordinanza n. 698 del 2026** della **Cassazione Civile**. In quel giudizio, un'organizzazione sindacale medica aveva impugnato ex art. 28 la condotta serbata da un'amministrazione regionale durante le trattative decentrate per l'applicazione dell'**Accordo Collettivo Nazionale** per la medicina ambulatoriale. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'**inammissibilità originaria della domanda**, ribadendo la ferma preclusione all'estensione del rito sommario ai **rapporti di lavoro convenzionato autonomo** o parasubordinato, come già illustrato nell'approfondimento sull'azione di repressione della condotta antisindacale e i medici convenzionati [3].

Il presupposto testuale ed esegetico insuperabile è rappresentato dalla nozione di **datore di lavoro** recata dall'art. 28. Lo Statuto dei lavoratori disciplina i presidi tipici dell'**impiego dipendente**, sicché il rito sommario non trova applicazione al di fuori dell'area della subordinazione. A differenza di quanto avviene per i **dipendenti contrattualizzati** delle pubbliche amministrazioni, per i quali la **tutela repressiva opera pienamente**, nei rapporti di **collaborazione coordinata dei sanitari convenzionati** l'ente committente opera su un **piano paritario di coordinamento pubblicistico**, escludendo l'esistenza del **potere direttivo ed etero-organizzativo** in senso proprio.

Tale distinzione dogmatica non determina un vuoto di tutela lesivo dell'**art. 24 Cost.**, giacché le formazioni sindacali dei professionisti parasubordinati possono ricorrere alle **vie ordinarie di cognizione** dinanzi al giudice competente, potendo richiedere **provvedimenti d'urgenza atipici ex art. 700 c.p.c.** a salvaguardia delle proprie prerogative. Questo **distinguishing strutturale** dimostra la **razionalità dell'impianto complessivo**: l'art. 28 rimane una **tutela d'eccezione**, disegnata sulla specifica **asimmetria contrattuale** del lavoro dipendente subordinato e sottratta a dilatazioni analogiche.

04. RILIEVI CRITICI E PROFILI PROCESSUALI PER IL DIFENSORE

L'evoluzione ermeneutica della **legittimazione ad agire per condotta antisindacale** tracciata dalla Suprema Corte impone agli operatori del diritto e ai difensori una scrupolosa riconsiderazione delle **strategie processuali**, tanto nella fase di predisposizione del ricorso quanto nella formulazione delle difese per la **parte datoriale resistente**. La netta separazione tra l'azione repressiva ex **art. 28 dello Statuto dei lavoratori** e l'accesso ai diritti sindacali del Titolo III evita indebite sovrapposizioni concettuali, ma carica il **thema probandum** di una specifica complessità empirica.

> **Guida processuale:** il sindacato ricorrente ha il preciso onere di documentare l'effettività della propria azione nel comparto di riferimento dell'impresa convenuta; per contro, il difensore del datore di lavoro deve eccepire tempestivamente la frammentarietà territoriale o l'estraneità merceologica delle intese prodotte.

4.1 — Onere probatorio, eccezioni di rito e strategie difensive nel contenzioso ex art. 28

Nella dialettica giudiziale, la difesa dell'organizzazione sindacale non può limitarsi al mero deposito dell'**atto costitutivo**, dello **statuto nazionale** o di attestazioni formali di **adesione a sigle confederali**. Il patrocinatore che introduce il ricorso deve assolvere un rigoroso **onere della prova** avente ad oggetto la consistenza dell'**articolazione organizzativa** e l'esercizio concreto delle **funzioni di tutela sindacale** su gran parte del territorio nazionale. Tale allegazione deve vertere specificamente su **intese aziendali o territoriali** afferenti al medesimo comparto, **verbali di conciliazione** di controversie collettive e indizioni di manifestazioni o astensioni dal lavoro idonee a certificare un **seguito tangibile tra le maestranze**.

Sul versante opposto, per il **difensore della parte datoriale** la tempestiva proposizione dell'**eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva** costituisce il primo e più efficace baluardo difensivo nel contenzioso. L'eccezione va strutturata contestando la **pertinenza settoriale della documentazione avversaria**: occorre eccepire in giudizio come eventuali convenzioni o accordi prodotti dalla ricorrente attengano a **rami produttivi disomogenei** rispetto a quello in cui opera l'azienda resistente, disinnescando qualsiasi **valenza probatoria trasversale**. Inoltre, sul piano geografico, è essenziale censurare la **concentrazione locale delle sedi** o il ridotto numero di province coperte, dimostrando che l'attività si esaurisce in una **dimensione parziale** inidonea a soddisfare il **requisito della nazionalità**.

Particolare attenzione va prestata alla disciplina delle **preclusioni istruttorie**. Nel rito sommario dell'art. 28, la **fase sommaria iniziale** e la successiva **fase di opposizione a cognizione piena** impongono una **tempestiva allegazione documentale**. Come evidenziato nella sentenza n. 25184 del 2026, la produzione tardiva di **relazioni statistiche datoriali** o di accordi in sede di discussione finale incorre nella **declaratoria di inammissibilità** per violazione del contraddittorio, precludendo al giudice del merito e alla Suprema Corte la possibilità di apprezzare **elementi di fatto** non ritualmente dedotti nei termini di rito.

Profilo Giuridico	Presupposti Sostanziali	Onere Probatorio per il Ricorrente	Strategia di Difesa Datoriale
Diffusione Territoriale	Presenza organizzativa articolata su gran parte delle regioni e province statali.	Documentazione di sedi attive, organi territoriali e recapiti operativi pluriregionali.	Eccezione di frammentarietà, presenza limitata a poche circoscrizioni o carattere meramente cartolare.
Effettività dell'Azione	Esercizio continuativo dell'autotutela (contrattazione, proclamazione scioperi, conciliazioni).	Atti di proclamazione di sciopero, accordi collettivi sottoscritti e verbali di incontro.	Censura di sporadicita', isolamento negoziale o carenza di seguito tra i lavoratori dipendenti.
Pertinenza Settoriale	Operatività specifica nel comparto merceologico a cui appartiene l'impresa resistente.	Accordi e vertenze condotte nello specifico settore economico dell'azienda.	Eccezione di eterogeneità contrattuale ed inidoneità della rappresentatività maturata in altri comparti.

In definitiva, la pronuncia della Suprema Corte consolida una **nozione funzionale e dinamica di nazionalità**. L'assenza di filtri selettivi comparativi preserva la **libertà sindacale** contro ogni arbitrio datoriale, ma esige dal difensore del sindacato la prova puntuale di una **soggettività collettiva radicata e operante sul campo**, al riparo da scorciatoie nominalistiche o confederative.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28
— Repressione della condotta antisindacale.

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19
— Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
— Informazione e consultazione dei lavoratori.

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 39 e 40
— Libertà sindacale e diritto di sciopero.

Codice di procedura civile, art. 409, n. 3

— Controversie individuali di lavoro e rapporti di agenzia.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, sentenza 10 settembre 2026, n. 25184**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza d'appello confermativa del difetto di legittimazione attiva ex art. 28 St. lav., per insussistenza del requisito della diffusione nazionale nel settore produttivo del trasporto pubblico locale, con netta riaffermazione dell'inapplicabilità all'art. 28 dei criteri di rappresentatività comparata ex art. 19 St. lav.

2. **Cassazione Civile, sentenza 10 settembre 2026, n. 25178**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: rigetto del ricorso datoriale avverso la declaratoria di condotta antisindacale, sancendo che gli obblighi minimi di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. n. 25/2007 traggono diretta scaturigine dalla legge e vincolano il datore di lavoro indipendentemente dall'adesione formale alla contrattazione collettiva di settore.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 13 gennaio 2026, n. 698**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: rigetto del ricorso sindacale per inammissibilità dell'azione per la repressione della condotta antisindacale proposta a tutela di medici specialisti ambulatoriali convenzionati, in ragione della natura autonoma parasubordinata del rapporto e dell'assenza di un datore di lavoro subordinato in senso proprio.

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.